

DOCUMENTO DI SINTESI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE CONTRATTO N° _____

Il presente Documento di Sintesi riporta di seguito le condizioni economiche personalizzate che regolano il finanziamento n° _____ e costituisce parte integrante dello stesso contratto nonché suo frontespizio ed allegato.

A) T.A.E.G. (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE)	
Il calcolo del TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che la parte finanziata deve pagare in relazione al contratto di prestito e di cui il Finanziatore è a conoscenza, riportati nel punto D) e F). Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse le eventuali penali riportati nel punto G), compresi gli interessi di mora riportati nel punto C), che la parte finanziata è tenuta a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e la parte finanziata adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Il parametro temporale utilizzato nella formula per il conteggio del TAEG è l'anno civile (365 giorni e 366 se bisestile) pari a 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni.	_____ %
B) FINANZIAMENTO	
IMPORTO FINANZIATO:	€ _____ (_____)
DURATA DEL FINANZIAMENTO (ANNI):	_____ (_____)
IMPORTO EROGATO (importo finanziato detratta le spese per la stipula del contratto indicati nel punto D):	€ _____ (_____)
DECORRENZA VALUTA PER IL VERSAMENTO DELL' IMPORTO EROGATO:	Max 3 gg operativi
C) TASSI	
T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) calcolato con la formula dell'interesse composto applicato all'importo finanziato e riferito all'anno civile (365 giorni):	6,50000 %
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) :	_____ %
TASSO DI MORA (TAN maggiorato di 3 punti percentuali: + 3,00%) calcolato in conformità ad un anno di 365 giorni (366 se anno bisestile) per il numero di giorni di mora effettivamente trascorsi e senza applicare la capitalizzazione periodica:	9,50000 %
DECORRENZA VALUTA INTERESSI DI MORA:	Data scadenza rata fino alla data dell'effettivo pagamento
D) SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	
SPESE DI ISTRUTTORIA (corrisposte sull'importo finanziato):	€ _____ (_____/00)
IMPOSTE E TASSE (corrisposte sulla prima rata):	€ 16,00 (sedici/00)
SPESE COPERTURA ASSICURATIVA (corrisposte sull'importo finanziato):	€ _____ (_____/00)
E) PIANO DI AMMORTAMENTO	
TIPO DI AMMORTAMENTO:	Francese
TIPO DI RATA:	Costante
PERIODICITA' DELLE RATE:	Mensile
NUMERO RATE:	60 (sessanta)
IMPORTO RATA:	€ _____ (_____/00)
DECORRENZA VALUTA ADDEBITO RATA:	Fine mese
F) SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	
SPESE INCASSO RATA (per l'incasso singoli pagamenti: RID Banca, RID Posta, Bollettini Postali):	€ 2,00 (due/00)
SPESE COMUNICAZIONI ANNUALI ALLA CLIENTELA (IN FORMA SCRITTA O MODALITA' INFOMATICA):	Gratuite
IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONI PERIODICHE DI TRASPARENZA AI CLIENTI:	Gratuita (€ 2,00 x _____ invii assolta dal Finanziatore)
G) SPESE EVENTUALI	
SPESE PER INVIO DOCUMENTI SU RICHIESTA CLIENTI:	Rimborso spese effettivamente sostenute
SPESE INSOLUTO E/O RIPRESENTAZIONE RID:	Max € 3,00
SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI DI INADEMPIENZA DI PAGAMENTI:	Rimborso spese effettivamente sostenute
SPESE RECUPERO CREDITI:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ per interventi di recupero stragiudiziale svolti da enti esterni incaricati da Cattolica Popolare Soc. Coop. nella misura massima del 20,00% dell'importo non pagato o in esazione ▪ per interventi di recupero giudiziale le spese legali secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'intervento del legale

Io sottoscritto/a Socio/Richiedente _____

Con la firma del presente documento, dichiaro di aver ricevuto e di aver attentamente letto e valutato il presente "Documento di Sintesi delle Condizioni Economiche".
Firma per accettazione e consegna del presente documento.

Luogo e data _____

Firma _____

Io sottoscritto/a Coobbligato _____

Con la firma del presente documento, dichiaro di aver ricevuto e di aver attentamente letto e valutato il presente "Documento di Sintesi delle Condizioni Economiche".
Firma per accettazione e consegna del presente documento.

Luogo e data _____

Firma _____



**CATTOLICA
POPOLARE**

Cattolica Popolare Società Cooperativa
Sede legale: P.zza Garibaldi, 10 – Molfetta (BA)
C.C.I.A.A. Bari 12424 – C.F. 00409170727
Iscritta al n. 28500 nell'Elenco Generale art. 106 T.U.B.
Iscritta al n. E000363824 nel Registro Unico Intermediari Assicurativi ISVAP
Iscritta al n. A135458 dell'Albo Cooperative
Tel. 080.3348826 / 080.9648925 – Fax 080.3348832 / 080.9648900
www.cattolica-popolare.it – prestiti@cattolica-popolare.it

PRESTITO SOCI “NON CONSUMATORE”

PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, la società **CATTOLICA POPOLARE SOC. COOP.**, in qualità di Finanziatore e in persona del legale rappresentante pro-tempore

e

In qualità di Socio e parte finanziata:

e

In qualità di coobbligato della parte finanziata:

premesso che

- A) La Parte finanziata/Coobbligato dichiara/no sotto la propria responsabilità di **NON** rivestire nel presente atto la qualifica di: **CONSUMATORE**
- B) La Parte finanziata/Coobbligato dichiara/no di aver ricevuto precedentemente alla conclusione del contratto copia di tutta la documentazione prevista dalla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (delibera CICR e provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni) ovvero il Documento denominato “Principali Diritti del Cliente”, il Foglio Informativo con i dati della Cattolica Popolare Soc. Coop. ed i principali connotati e rischi dell'operazione, nonché la Guida Pratica sull'Arbitrato Bancario e Finanziario relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'art. 128 bis del T.U.B., nonché il documento indicante la Tabella contenente la “Rilevazione dei tassi effettivi globali ai fini della legge sull'usura”.
- C) La Parte finanziata/Coobbligato dichiara/no altresì di non aver richiesto ovvero di aver richiesto e ricevuto da Cattolica Popolare Soc. Coop.:
- copia di contratto idonea per la stipula
- lo schema di contratto unito ad un preventivo contenente le condizioni economiche sulla base delle informazioni da me/noi fornite;
- D) La Parte finanziata/Coobbligato dichiara/no di aver preso visione del Documento di Sintesi contenente le condizioni economiche personalizzate che regolano il finanziamento richiesto e che costituisce parte integrante del presente contratto nonché suo frontespizio ed allegato, e di averlo attentamente valutato ed accettato;
- E) Le premesse, costituiscono parte integrante del contratto per espressa volontà delle parti.

Si conviene e stipula quanto segue:

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Art. 1. Conclusione del contratto ed obblighi della parte finanziata: Con il presente contratto il Finanziatore concede alla parte finanziata, che accetta, il finanziamento n° _____ di € _____ (_____/00). La parte finanziata si costituisce debitore e si obbliga a rimborsare al Finanziatore un importo complessivo di € _____ (_____/00), e precisamente: € _____ (_____/00) per capitale, € _____ (_____/00) per interessi di cui al successivo articolo 4, nonché € _____ (_____/00) per le spese di cui al successivo articolo 7. La parte finanziata si impegna a rimborsare l'importo complessivo mediante di n° ___ rate mensili di importo pari a € _____ (_____/00) ciascuna scadenti fine di ogni mese a partire da _____ sino all'ultima rata con scadenza il _____ come indicato nel piano di ammortamento riportato in calce al Documento di Sintesi delle condizioni economiche. Il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione della parte finanziata e del Finanziatore. Il contratto decorre dalla data di stipula del contratto stesso. L'importo di € _____ (_____/00) che il Finanziatore versa alla parte finanziata è pari all'importo finanziato detratte le spese per la stipula del contratto di cui al successivo art. 7. Se non erogato al momento della conclusione, l'importo totale del credito dovrà essere erogato dal Finanziatore a mezzo di Bonifico Bancario Assegno Circolare da ritirarsi presso la propria sede nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di conclusione, ovvero Altro (trattenuta per estinzione anticipata del/dei finanziamento/i in corso) Dilazione di Pagamento (estinzione del del/dei finanziamento/i in corso, raggruppati in una unica soluzione, attraverso la rimodulazione in un unico piano di ammortamento, senza l'erogazione di altro denaro).

Art. 2 Coobbligato: Con la sottoscrizione del Contratto, il Coobbligato assume solidalmente con la parte finanziata l'obbligo per il puntuale adempimento delle obbligazioni dallo stesso nascenti.

Art. 3 Durata del contratto: il presente contratto ha una durata pari a ____ (_____) anni, salve le ipotesi di cui ai successivi articoli 10, 16 e 17.

Art. 4 Tasso e calcolo degli interessi: Il tasso di interesse fisso e non variabile per tutta la durata del rapporto è pari al **6,50000 %** come indicato nel punto C) del Documento di Sintesi delle Condizioni Economiche. Gli interessi in misura fissa sono pari ad € _____ (_____/00) e sono imputati posticipatamente e calcolati con la formula dell'interesse composto applicato all'importo finanziato e riferito all'anno civile (365 giorni). Non sono previsti nel presente contratto interessi di preammortamento.

Art. 5 T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale): Il T.A.E.G. è pari al _____ % come indicato nel punto nel punto A) del Documento di Sintesi delle Condizioni Economiche. Il T.A.E.G. è il tasso che rende uguale su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti o futuri oggetto di accordo tra il Finanziatore e la parte finanziata; il calcolo del T.A.E.G. è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e la parte finanziata adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Il T.A.E.G. è calcolato ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni – Allegato n. 5C. Il parametro temporale utilizzato nella formula per il conteggio del T.A.E.G. è l'anno di calendario pari a 365 giorni (366 giorni se bisestile), 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. Nel calcolo del T.A.E.G. sono inclusi gli interessi di cui al precedente articolo 4, e tutti i costi indicati al successivo art. 7. Dal calcolo del T.A.E.G. sono escluse, e vanno pertanto considerati come ulteriori costi, le eventuali penali che la parte finanziata è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora di cui al successivo articoli 9 e gli ulteriori costi di cui al successivo articolo 10.

Art. 6 T.E.G. (Tasso Effettivo Globale): Il T.E.G. relativo al presente contratto di finanziamento è pari al _____ %. Il T.E.G. è il tasso valido ai fini

delle rilevazioni della legge sull'usura ed è calcolato secondo le vigenti Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Art. 7 Costi e spese a carico della parte finanziata: Oltre agli interessi di cui al precedente art. 4, sono a carico della parte finanziata i costi indicati nel Documento di Sintesi delle Condizioni Economiche e precisamente: le “spese per la stipula del contratto” di cui € **50,00** (cinquanta/00) per spese di istruttoria, € **16,00** (sedici/00) per imposte e tasse ed € _____ (_____/00) per le spese per la copertura assicurativa, nonché le “spese per la gestione del rapporto” pari a € **2,00** (due/00) per spese incasso singola rata.

Art. 8 Pagamenti: La parte finanziata si obbliga a rimborsare al Finanziatore il capitale finanziato alle scadenze convenute, oltre agli interessi di cui al precedente art. 4 e alle spese incasso singola rata di cui al precedente art. 7, senza necessità di alcun preavviso a mezzo di:

- Il Pagamento di bollettini postali su c/c n° 74060344 intestato alla Cattolica Popolare Soc. Coop.;
- Il Pagamento delle scadenze viene effettuato a mezzo Autorizzazione all'addebito diretto su C/C (Rapp.Inter.Dir.) dal _____ su Conto:

Art. 9 Costi a carico della parte finanziata in caso di ritardi di pagamento: Il mancato puntuale pagamento di una o più rate determina l'applicazione da parte del Finanziatore di un interesse suppletivo, a titolo di interesse moratorio, al tasso fisso e non variabile per tutta la durata del rapporto del **9,50000 %** come indicato nel punto C) del Documento di Sintesi delle Condizioni Economiche. Gli interessi, che decorreranno dal giorno dell'inadempimento e sino all'effettivo saldo, saranno calcolati in conformità ad un anno di 365 giorni (366 se anno bisestile) per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su tali interessi non si applica la capitalizzazione periodica. La parte finanziata è tenuta al pagamento degli interessi moratori anche ove il pagamento non sia avvenuto per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, comprese le aziende bancarie ed i loro corrispondenti, ed in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile al Finanziatore. In caso di insoluto e/o ripresentazione RID, la parte finanziata sarà altresì tenuta a corrispondere al Finanziatore una indennità nella misura massima di €. 3,00 come indicato nel punto G) del Documento di Sintesi delle Condizioni Economiche.

Art. 10 Mancato pagamento delle rate e Perdita del Beneficio del Termine: Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9, ai sensi dell'art. 1186 c.c. il Finanziatore ha la facoltà di dichiarare la parte finanziata decaduta dal beneficio del termine intimando il pagamento dell'intero importo dovuto per capitale, interessi, anche di mora, e spese nelle seguenti ipotesi: a) mancato o tardivo pagamento di almeno 3 (tre) rate di rimborso; b) diminuzione delle garanzie generali al verificarsi di uno degli eventi elencati al successivo art. 11; c) scioglimento del rapporto sociale nei casi disciplinati al successivo art. 12. Al verificarsi anche di una sola delle ipotesi di cui sopra, il Finanziatore potrà comunicare alla parte finanziata, a mezzo raccomandata a.r., la decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento immediato di quanto dovuto per capitale, interessi e spese. Il mancato pagamento delle rate e la perdita del beneficio del termine potrà comportare l'applicazione, da parte del Finanziatore, di una indennità pari al 20,00% dell'importo non pagato o in esazione, per interventi di recupero crediti stragiudiziale svolti da enti esterni incaricati dal Finanziatore, nonché il rimborso delle spese legali secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'intervento del legale, per interventi di recupero crediti giudiziale.

Art. 11 Diminuzione delle garanzie generali: Incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica della parte finanziata, e sono equiparate alle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., le seguenti ipotesi: risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, protesto, pignoramento, sequestro, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, iscrizione di ipoteca giudiziale o legale, concessione di ipoteca volontaria, assoggettamento a procedura concorsuale e costituzione di fondo patrimoniale. Al verificarsi di tali eventi è in facoltà del Finanziatore dichiarare la parte finanziata decaduta dal beneficio del termine stabilito in suo favore, secondo quanto disposto al precedente art. 10.

Art. 12 Scioglimento rapporto sociale: In caso di scioglimento del rapporto sociale a seguito di esclusione della parte finanziata, recesso volontario e morte dello stesso, oppure in caso di trasferimento della partecipazione sociale in favore di un terzo, è in facoltà del Finanziatore dichiarare la parte finanziata decaduta dal beneficio del termine intimando il pagamento dell'intero importo dovuto per capitale interessi e spese, secondo quanto disposto al precedente art. 10.

Art. 13 Compensazione volontaria: In caso di scioglimento del rapporto sociale a seguito di esclusione della parte finanziata, recesso volontario e morte dello stesso, qualora il Finanziatore dichiari la parte finanziata decaduta dal beneficio del termine ai sensi del precedente art. 10 e richieda l'immediata restituzione di quanto dovuto per capitale interessi, anche di mora, e spese, il debito della parte finanziata derivante dal presente contratto di credito sarà compensato con il credito della parte finanziata, in qualità di Socio, per il rimborso delle azioni e l'attribuzione dei dividendi conformemente a quanto disposto dagli artt. 2535 e ss c.c. nonché dagli artt. 9 e 10 dello Statuto Sociale della Cattolica Popolare Soc. Coop.. Il Finanziatore potrà intimare alla parte finanziata mediante raccomandata a.r. l'immediato pagamento delle somme che non fosse stato possibile recuperare attraverso lo strumento della compensazione volontaria.

Art. 14 Garanzia: La concessione del credito da parte del Finanziatore può essere subordinato al rilascio di idonea garanzia a favore della stessa sotto forma di pegno sulle azioni della Cattolica Popolare Soc. Coop. intestate alla parte finanziata. La costituzione del vincolo sulle azioni dovrà essere annotato sul titolo e nel libro soci. Il Finanziatore conserva la garanzia fino all'integrale pagamento di capitale, interessi, anche di mora, e spese relative al debito e al pegno con diritto di farsi pagare con prelazione rispetto agli altri creditori sul titolo costituito in pegno. A tal fine il Finanziatore potrà far vendere la cosa ricevuta in pegno osservando la procedura stabilita dall'art. 2797 c.c.. La parte finanziata conserva il diritto di voto sulle azioni date in pegno.

Art. 15 Assicurazione: Ove indicato nel documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, la concessione può essere subordinata alla stipula, con separato contratto, di una polizza assicurativa individuale a beneficio della parte finanziata per i rischi decesso, invalidità totale permanente, inabilità totale permanente, perdita d'impiego e ricovero ospedaliero, al fine di tutelarsi da una serie di eventi negativi che possono compromettere la capacità di rimborsare il finanziamento. Qualora la polizza venga sottoscritta con compagnia assicuratrice di gradimento del Finanziatore, la parte finanziata con il presente atto, richiede al Finanziatore di finanziare il premio relativo alla copertura assicurativa ed autorizza il Finanziatore a trattenere l'importo del relativo premio assicurativo, come indicato nel punto 3 del documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, ed a versarlo alla compagnia assicuratrice. La trattenuta sull'importo finanziato da parte del Finanziatore per il pagamento del premio assicurativo ha piena efficacia liberatoria a favore della parte finanziata in relazione agli obblighi assunti da quest'ultimo in base alla polizza assicurativa. Per tutte le condizioni inerenti alla polizza assicurativa la parte finanziata deve fare riferimento ai documenti contrattuali e di trasparenza forniti dalla Compagnia Assicurativa.

Art. 16 Estinzione anticipata: La parte finanziata può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore, corrispondendo a quest'ultimo il capitale residuo dell'importo finanziato, gli interessi e le spese incasso rata maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà, e senza l'applicazione di alcun indennizzo a favore del Finanziatore. In caso di estinzione totale, ricevuta la richiesta, il Finanziatore comunica alla parte finanziata l'ammontare dell'importo dovuto con riferimento alla data della richiesta, la parte finanziata deve provvedere al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto entro la data di scadenza della prima rata successiva alla richiesta di estinzione. In caso di mancato rispetto di tale termine ed in tutti i casi in cui la somma versata non fosse sufficiente all'estinzione, la parte finanziata resta obbligata al pagamento dell'importo residuo, che verrà imputato a scalare sulle successive mensilità. In caso di estinzione parziale, il versamento avrà per effetto la diminuzione dell'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Art. 17 Recesso : La parte finanziata ha diritto di recedere entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto, senza penalità e senza spese, inviando al Finanziatore prima della scadenza di tale termine apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione, la parte finanziata restituisce il capitale erogato, rimborsando altresì le somme non ripetibili corrisposte alla pubblica amministrazione (oneri fiscali). Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore.

Art. 18 Variazioni contrattuali: Fermo il carattere fisso ed invariabile del T.A.N. e del tasso di mora per tutta la durata del finanziamento, il Finanziatore ha facoltà di modificare unilateralmente, ai sensi dell'art. 118 T.U.B., anche in senso sfavorevole alla parte finanziata, le spese a carico della parte finanziata a fronte di variazioni di costi bancari, postali e fiscali, sempre che sussista un giustificato motivo (modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a disposizioni di politica monetaria etc..). Il Finanziatore comunicherà per iscritto alla parte finanziata qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dalla parte finanziata. La modifica si intenderà approvata dalla parte finanziata ove la medesima non receda, senza spese, dal contratto, entro la data prevista per la sua applicazione. Viceversa qualora la parte finanziata intenda recedere, in sede di liquidazione del rapporto la parte finanziata avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Saranno da ritenersi inefficaci le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le suddette prescrizioni se sfavorevoli per la parte finanziata.

Art. 19 Comunicazioni alla parte finanziata: Il Finanziatore fornisce gratuitamente per iscritto o mediante altro supporto durevole previamente accettato dalla parte finanziata, annualmente e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. In mancanza di opposizione scritta da parte della parte finanziata gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. E' diritto della parte finanziata scegliere e/o modificare in ogni momento del rapporto la modalità di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela, tra la forma cartacea e quella elettronica, senza oneri e spese. In caso di impiego dello strumento informatico i termini per il diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, intesa quale possibilità per la parte finanziata di accedere al contenuto della comunicazione. La parte finanziata, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Al Cedente potranno essere addebitati i soli costi di produzione di tale documentazione.

Art. 20 Luogo delle comunicazioni alla parte finanziata: Salvo quanto previsto dall'art. 19 l'invio della corrispondenza o delle comunicazioni facoltative o quelle a cui il Finanziatore sia tenuta per legge, saranno effettuate alla parte finanziata ed all'eventuale coobbligato, con le modalità e presso l'indirizzo indicato dalla stessa parte finanziata o dall'eventuale coobbligato, ovvero a quello successivamente comunicati.

Art. 21 Privacy: La parte finanziata viene informato per iscritto e con apposita informativa, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, circa le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l'ambito di diffusione dei dati, il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003; gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile. Il Finanziatore dichiara di essere titolare del trattamento e l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali può essere consultato presso la Sede della Cattolica Popolare Soc. Coop..

Art. 22 Portabilità: La parte finanziata ha diritto all'esercizio della facoltà di surrogazione ai sensi art. 1202 c.c. (art. 120 *quater* T.U.B.). Nel caso di surrogazione l'Intermediario Finanziario surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce. Non possono essere imposte alla parte finanziata spese, commissioni o costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse all'operazione di surrogazione.

Art. 23 Procedura di reclamo: La parte finanziata che intenda contestare al Finanziatore un suo comportamento o una sua omissione può presentare reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami istituito dalla Cattolica Popolare Soc. Coop. presso la sede sociale in Piazza Garibaldi, 10 – 70056 Molfetta (BA) oppure all'indirizzo e-mail ufficioreclami@cattolica-popolare.it. L'ufficio reclami provvederà a dare risposta entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dello stesso reclamo. La parte finanziata, qualora rimasta insoddisfatta, o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte del Finanziatore può presentare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario.

Art. 24 Risoluzione stragiudiziale delle controversie: Per ogni controversia che dovesse sorgere dal Contratto di Credito la parte finanziata prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può esperire il tentativo di conciliazione (al fine di raggiungere un accordo grazie all'assistenza di un organismo indipendente) dinanzi a:

- Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), solo dopo aver presentato reclamo al Finanziatore. Indicazioni di come rivolgersi all'ABF sono riportate nella specifica "Guida Pratica per l'accesso all'Arbitrato Bancario Finanziario" disponibile sul sito internet e presso le dipendenze del Finanziatore. Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le Filiali della Banca d'Italia;
- oppure uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it),

tra i quali anche il Conciliatore Bancario e Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Art. 25 Foro convenzionale competente: Per le controversie nascenti dal presente contratto è competente, in via convenzionale, il Foro di Trani.

Art. 26 Codice Identificativo: indica il numero della scheda attribuita nell'Archivio Unico Informatizzato tenuto dal Finanziatore ed in cui sono indicati tutti i dati anagrafici e fiscali della parte finanziata e dell'eventuale coobbligato.

Art. 27 Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione del saldo effettuato dalla parte finanziata, di ogni suo debito nei confronti del Finanziatore, così come risultante alla data di pagamento. Il suddetto termine massimo è da intendersi salvo buon fine del pagamento stesso.

Art. 28 Controlli: Si rende noto alla parte finanziata che il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in via Nazionale, 91 – 00184 Roma.

Il/la sottoscritto/i dichiara/no di aver letto, ponderato, valutato nonché accettato integralmente le Clausole Contrattuali che regolano l'operazione sopra riportate nonché di aver preso visione e di avere accettato il Documento di Sintesi allegato al presente contratto nonché suo frontespizio, recante le condizioni economiche personalizzate che regolano il finanziamento richiesto e che costituisce parte integrante.

Luogo e Data, _____

La Parte Finanziata

Il coobbligato

CATTOLICA POPOLARE SOC. COOP.

Approvazione specifica di clausole: ai sensi degli artt. 1341 2° co. e 1342 c.c. dichiaro/no di approvare specificatamente le seguenti clausole art. 1 (Conclusione del contratto e obblighi della parte finanziata); art. 2 (Coobbligato); art. 4 (Tasso e calcolo degli interessi); art. 5 (T.A.E.G.); art. 7 (Costi e spese a carico della parte finanziata); art. 8 (Pagamenti); art. 9 (Costi a carico della parte finanziata in caso di ritardi nei pagamenti); art. 10 (Mancato pagamento delle rate del finanziamento e Perdita del Beneficio del Termine); art. 11 (Diminuzione delle garanzie generali); art. 12 (Scioglimento del rapporto sociale); art. 13 (Compensazione volontaria); art. 14 (Garanzia); art. 15 (Assicurazione); art. 16 (Estinzione anticipata); art. 17 (Recesso); art. 18 (Variazioni contrattuali); art. 19 (Comunicazioni alla parte finanziata); art. 20 (Luogo delle comunicazioni alla parte finanziata); art. 22 (Portabilità); art. 25 (Foro convenzionale); art. 27 (Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale).

Luogo e data

La Parte Finanziata

Il coobbligato

Il/la sottoscritto/i dichiara/no ai sensi e per gli effetti dell'art 19 delle condizioni generali di scegliere quale modalità di invio per le comunicazioni periodiche alla clientela:

- la modalità cartacea all'indirizzo sopra indicato
 la modalità informatica all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato

Luogo e data

La Parte Finanziata

Il coobbligato

Il/la sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, un esemplare dello stesso

Luogo e data

La Parte Finanziata

Il coobbligato

Imposta di Bollo applicata al contratto, pari a € 16,00, assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/72. Autorizzazione n. 1769/2007 del 08/01/2007 rilasciata a Cattolica Popolare Soc. Coop.



CATTOLICA
POPOLARE

Cattolica Popolare Società Cooperativa
Sede legale: P.zza Garibaldi, 10 – Molfetta (BA)
C.C.I.A.A. Bari 12424 – C.F. 00409170727
Iscritta al n. 28500 nell'Elenco Generale art. 106 T.U.B.
Iscritta al n. E000363824 nel Registro Unico Intermediari Assicurativi ISVAP
Iscritta al n. A135458 dell'Albo Cooperative
Tel. 080.3348826 / 080.9648925 – Fax 080.3348832 / 080.9648900
www.cattolica-popolare.it – prestiti@cattolica-popolare.it

PRESTITO SOCI “NON CONSUMATORE”